



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Infrastrutture

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 8966 del 25/11/2021

Fasc. n 6.11/2021/128

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip "Reti Locali 7" - lotto 2 per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alle reti locali. Impegno della spesa di € 249.378,57 (Iva inclusa) e contestuale nomina del RUP.

LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

Premesso che la Città metropolitana di Milano dispone di un'infrastruttura di rete locale LAN all'interno delle sedi istituzionali di Viale Piceno e Via Vivaio composta da 85 apparati switch e 125 access point wifi;

Tenuto conto che da una analisi tecnica dell'infrastruttura di rete è emersa un'obsolescenza tecnologica generalizzata degli apparati switch: i più obsoleti risalgono al 2005 e non sono dotati del PoE, ossia la funzionalità per alimentare elettricamente i telefoni VoIP;

Rilevato che a seguito di sopralluoghi e di analisi di rete risulta prioritario intervenire sui cablaggi strutturati, sugli apparati attivi switch, sulle antenne wifi e sugli applicativi per la gestione centralizzata della rete LAN, del wifi e della sicurezza degli accessi, in quanto un ammodernamento degli stessi consentirebbe di ridurre i costi di gestione e di manutenzione, oltre che garantire un adeguamento sotto l'aspetto della sicurezza informatica, e un miglioramento complessivo delle prestazioni degli apparati;

Considerato che l'innovazione tecnologica emersa nell'ultimo ventennio incide anche sulle prestazioni degli apparati connessi alle postazioni di lavoro e che pure il sistema wifi risulta superato e non adeguato alle attuali esigenze tecnologiche, così come l'assenza di un'integrazione dei dati con la fonia rende necessario un utilizzo di apparati switch distinti, che causa doppi costi di gestione e manutenzione;

Dato atto inoltre che, ad oggi, non è presente una vera e propria piattaforma di gestione e monitoraggio centralizzato degli switch e del wifi, indispensabile in una rete estesa e complessa che possa essere resa proattiva nella individuazione dei malfunzionamenti, e che riduca i disservizi e che monitori le prestazioni di rete;

Verificato quindi che l'implementazione della rete LAN si rende necessaria al fine anche di acquisire un sistema di controllo degli accessi dei device alla rete, così da ottenere un notevole miglioramento della sicurezza informatica, tale da conseguire gli obiettivi e i requisiti previsti da Agid e delle normative vigenti in materia;

Dato atto che con decreto sindacale RG 227 del 29 dicembre 2020 si procedeva all'adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi della Città metropolitana di Milano per il biennio 2021-2022 e che lo stesso veniva approvato in via definitiva con delibera del Consiglio Metropolitano RG 6 del 3 marzo 2021 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 D.Lgs. 267/2000";

Visti:

- il decreto sindacale RG 116 del 18 maggio 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021/2022";
- il decreto sindacale RG 196 del 21 settembre 2021 avente ad oggetto "Terzo aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021/2022";

Precisato che all'interno del suddetto Programma biennale è individuato l'acquisto del "Aggiornamento rete LAN interna e wifi", contrassegnato dal CUI F089118209 6020210001;

Preso atto di quanto stabilito dalla Legge 208/2015 e s.m.i. :

art. 1 comma 512 che dispone “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;

art. 1 comma 514 che dispone “ai fini di cui al comma 512, Consip spa o il soggetto aggregatore interessato, recepito quanto indicato da Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip spa e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip spa e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni;

Rilevato che Consip spa aveva provveduto all'aggiudicazione definitiva efficace a favore di Telecom Italia spa, in data 1 ottobre 2020, della “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali - Edizione 7 - ID Sigef 2096 - Lotto 1: CIG 77435389B3, Lotto 2: CIG 7743543DD2, Lotto 3: CIG 7743553615, Lotto 4: CIG 7743562D80”;

Precisato che con comunicazione pubblicata sul sito “acquistinretepa”, datata 10 maggio 2021, Consip spa informava gli utenti che il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso proposto da Vodafone Italia spa, e pertanto aveva annullato l'aggiudicazione dei 4 lotti sopra descritti, ordinando alla Consip di effettuare una serie di valutazioni (sentenza n. 03539/2021 del 06/05/2021);

Preso atto che con la medesima comunicazione si portava a conoscenza l'impossibilità di emettere ordinativi di fornitura sulla convenzione;

Considerato che l'amministrazione, ritenendo prioritario il progetto di aggiornamento dell'infrastruttura di rete locale LAN (accompagnato dalla implementazione di un sistema di monitoraggio) all'interno delle sedi di via Vivaio e viale Piceno, procedeva ad approvare, con Decreto dirigenziale RG 6920 del 14 settembre 2021 un “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per affidamento della fornitura e posa in opera dell'aggiornamento dell'infrastruttura della rete locale LAN nelle sedi dell'Ente”, precisando che ci si riservava la facoltà di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, anche in relazione alla eventuale riattivazione della convenzione Consip “RetiLocali 7”, senza che i soggetti partecipanti potessero vantare alcuna pretesa;

Visto che con determina RG 7488 del 5 ottobre 2021 veniva indetta la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura e posa in opera per aggiornamento infrastrutture di rete locale LAN nelle sedi istituzionali dell'Ente (Vivaio e V.le Piceno);

Tenuto conto che, nel corso dello svolgimento della procedura di gara indetta dalla Città metropolitana di Milano, il soggetto primo aggiudicatario della convenzione Consip, Telecom Italia spa, aveva proceduto ad attivare iter giudiziario teso ad ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione disposta definitivamente in data 2 agosto 2021 in favore della ricorrente Vodafone Italia spa, e che con comunicazione datata 22 ottobre 2021, Consip spa indicava che erano nuovamente attivi tutti i lotti della Convenzione, e che pertanto fosse possibile effettuare ordinativi;

Rilevato pertanto che l'Ente procedeva, in data 26 ottobre 2021, a richiedere all'aggiudicatario della Convenzione Reti locali 7, Vodafone Italia spa, richiesta di progetto esecutivo relativo alla fornitura, installazione e configurazione di tutte le componenti hardware e software necessarie all'aggiornamento tecnologico della rete locale LAN e WiFi delle Sedi Istituzionali di Viale Piceno, 60 e Via Vivaio, 1 e l'implementazione di un sistema di monitoraggio e controllo degli accessi sulla rete LAN, in coerenza con quanto indicato nella documentazione di gara della procedura negoziata sopra richiamata, ovvero “Ai sensi dell'art. 1 comma 13, della Legge 135/2012 Città metropolitana di Milano avrà diritto di recedere dal contratto qualora la fornitura di cui trattasi divenga acquisibile mediante ricorso ad una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e il Concessionario non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara, in aderenza ai costi e prezzi stabiliti dalla convenzione Consip”;

Precisato che il piano di esecuzione definitivo, trasmesso da Vodafone Italia spa in data 16 novembre 2021, con prot.

179232, consentiva di verificare che l'importo richiesto dall'aggiudicatario della Convenzione Reti Locali 7 risulta inferiore rispetto a quello, per la medesima fornitura, posto a base di gara con la procedura negoziata indetta con determina RG 7488/2021, sopra richiamata;

Considerato quindi che con comunicazione tramite portale Sintel del 18 novembre 2021, l'Ente procedeva a porre a conoscenza, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a tutte le imprese partecipanti alla procedura negoziata indetta, la volontà di non procedere all'aggiudicazione della stessa, in quanto si rendeva disponibile una convenzione Consip avente ad oggetto medesima fornitura e servizio rispetto a quello necessario all'Ente, e che comporta un vantaggio in termini economici all'Ente, rispetto all'importo posto a base di gara;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad annullare la prenotazione d'impegno effettuata con determina RG 7488 del 5 ottobre 2021 avente ad oggetto "Indizione di procedura negoziata per l'affidamento della fornitura e posa in opera per aggiornamento infrastrutture di rete locale LAN nelle sedi istituzionali dell'Ente (Vivaio e V.le Piceno). Importo a base di gara di Euro 202.000,00 = (IVA 22% esclusa). Presa d'atto esito avviso di manifestazione di interesse, approvazione elenco ditte. Determina a contrarre", pari a euro 249.490,00 sul capitolo 01052013, "215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)" contraddistinta dal codice impegno 2165/2021, in quanto lo stesso importo non è più esigibile, vista la non aggiudicazione della procedura negoziata;

Verificato quindi che sul sito acquistinretepa è attiva, con data di scadenza 21 aprile 2023, la convenzione denominata "Reti Locali 7 - convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali" e che il lotto 2 CIG 7743543DD2 è destinato anche alle pubbliche amministrazioni della Lombardia, ed è stato aggiudicato a Vodafone Italia S.p.A., sede in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 - 10015, codice fiscale 93026890017, partita IVA n. 08539010010, impresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo con la mandante Converge S.p.A. con sede legale ed operativa in Roma, Via Mentore Maggini n. 1, partita IVA04472901000, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58 della Legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i.;

Considerato che, ai sensi della convenzione stipulata tra l'RTI composto da Vodafone S.p.A. (mandataria) e Converge S.p.A. (mandante) e Consip, il fornitore si impegna a prestare le seguenti forniture e servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni che approvino l'adesione alla convenzione:

Realizzazione delle reti:

- fornitura di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione di cablaggi strutturati
- fornitura e installazione di apparati attivi:
 - switch
 - prodotti per l'accesso wireless
 - dispositivi per la sicurezza delle reti
- fornitura e installazione di gruppi di continuità
- lavori di posa in opera della fornitura

Servizi connessi inclusi nella fornitura:

- dimensionamento e predisposizione del piano di esecuzione
- servizio di assistenza al collaudo
- servizio di dismissione dell'esistente

Tenuto conto dei seguenti ulteriori articoli inseriti all'interno della Convenzione Consip "Reti Locali 7":

all'interno delle premesse al comma n): "risulta allo stato pendente, innanzi al TAR Lazio - Roma, il giudizio r.g. n. 4738/2021, instaurato da Telecom Italia S.p.A. contro Consip S.p.A. e nei confronti del Fornitore, per l'annullamento - previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a. - dell'aggiudicazione dei lotti 1, 2, 3 e 4 disposta nei confronti del Fornitore per la dichiarazione di inefficacia della Convenzione eventualmente stipulata/e nelle more del giudizio e per il subentro della ricorrente nella/e stessa/e, nonché per la dichiarazione di inefficacia degli eventuali contratti attuativi sottoscritti in attuazione della/e prima/e, dichiarando la ricorrente la propria disponibilità a subentrarvi. All'esito della camera di consiglio del 06/09/2020, il TAR, con ordinanza n. 8438 del 08/09/2021 ha respinto l'istanza cautelare e fissato la trattazione del merito del ricorso al 01/12/2021. Avverso la suddetta ordinanza Telecom Italia S.p.A. ha proposto appello cautelare (r.g. 7945/2021), avanzando altresì istanza di misure cautelari monocratiche. Con decreto n. 5107 del 17/09/2021 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza e fissato, per la discussione dell'appello cautelare, la camera di consiglio del 21/10/2021";

articolo 1 comma 3: in virtù della stipula della Convenzione in pendenza del ricorso giurisdizionale r.g. n. 4738/2021 e dell'appello cautelare r.g. n. 7945/2021, qualora, in conseguenza della relativa ordinanza/sentenza nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia dovesse essere imposta la sospensione e/o il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di sospensione e/o invalidità e/o perdita di efficacia della Convenzione, il Fornitore con la sottoscrizione

della presente Convenzione espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente e a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni eventualmente aderenti alla Convenzione. Restano salvi e impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra;

art. 5 "Durata", comma 1: Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dal 22/10/2021; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 1 (un) mese (...);

art. 5 comma 2: Fermo restando la durata stabilita nel Capitolato Tecnico per ciascuna prestazione oggetto dell'appalto, i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata minima di 12 (dodici) mesi e massima di 48 (quarantotto) mesi, con una modularità trimestrale, in ogni caso decorrenti dalla "Data di Accettazione della Fornitura", ovvero dalla data relativa alla "Lettera di avvio del servizio" qualora successiva alla "Data di Accettazione della Fornitura";

art. 14 "Risoluzione": Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:

- la mancata osservanza, da parte del Fornitore, di quanto dichiarato nel precedente articolo 6, comma 4 (Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti offerti ed oggetto di fornitura della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica);

- il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali;

- l'esito negativo delle verifiche ispettive effettuate in corso di fornitura anche dalla Consip S.p.A. o da terzi da questa incaricati (organismi terzi accreditati);

- il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento Allegato "I" alla Convenzione;

- Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135

Precisato che ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni generali della convenzione ("Recesso"), In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R;

Visto l'elenco corrispettivi allegato alla convenzione;

Preso atto che il piano di esecuzione definitivo ricomprende le seguenti azioni:

realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi);

realizzazione della rete LAN (apparati attivi);

servizi obbligatori connessi alla fornitura (assistenza al collaudo e dismissione dell'esistente);

Considerato che, quale allegato al piano, è presente il documento denominato "Allegato 4 - Preventivo Economico Definitivo relativo ai prodotti e ai servizi richiesti sulla base del Listino di fornitura della Convenzione Reti Locali 7 ed ai lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura (listini DEI)", che quantifica il costo totale delle prestazioni richieste in euro 201.908,66 (IVA al 22% esclusa);

Ritenuto opportuno, sulla base delle prestazioni e delle forniture prestate a favore dell'Ente, dettagliatamente individuate nel Piano di esecuzione definitivo e relativo allegato 4, allegati al presente atto e parte integrante dello stesso, in coerenza con i costi previsti e gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021-2023, di procedere all'approvazione del suddetto piano, ai sensi di quanto indicato nel "Capitolato tecnico - art. 1.4.2 - fase di dimensionamento ed esecuzione", per procedere all'emissione dell'ordinativo di fornitura, a cui sarà allegato il DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;

Ritenuto che il prezzo dell'affidamento è da ritenersi congruo, come da dichiarazione Prot. n. 182976 del 23/11/2021, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento Sig. Giancarlo Mastrilli, Responsabile del Servizio Sistemi TLC in ambito metropolitano dell'Area Infrastrutture;

Verificato che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), che svolge funzioni di centrale di committenza regionale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DL 66/2014 e della L.R. 28/12/2007 n. 33, non ha attivato convenzioni aventi

ad oggetto il servizio di cui si necessita o servizi comparabili, come risulta dall'elenco delle convenzioni attive pubblicate sul sito Sintel Regione Lombardia alla data del presente provvedimento, depositate agli atti;

Considerato che l'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia "Covid-19" ha imposto una accelerazione della transizione verso la digitalizzazione dei processi della Pubblica Amministrazione, che ha richiesto lo sviluppo e l'adeguamento delle infrastrutture di supporto, e che pertanto l'ente Città metropolitana di Milano, come richiamato in premessa, ritiene che l'aggiornamento dei cablaggi, degli apparati, delle antenne wifi e della complessiva rete LAN consenta di erogare servizi in modo più efficace, oltre che di implementare il ricorso a modalità di lavoro innovativo, quali lo smart work disciplinato peraltro dal vigente Piano Organizzativo del Lavoro Agile dell'ente;

Ritenuto pertanto che la fornitura e le prestazioni connesse al presente affidamento siano connesse anche al raggiungimento di obiettivi di maggiore sicurezza della rete, oltre che a un miglioramento prestazionale della stessa, coerente con indicazioni derivanti da Enti, Autorità e Ministeri in materia;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (TUEL), si possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del Bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del Tuel;

Considerato che, in base alle tempistiche formalizzate dall'aggiudicatario della convenzione "Reti Locali 7" all'interno del Piano di esecuzione definitivo, i tempi per l'acquisizione delle forniture e della successiva messa in opera delle stesse avverranno nell'anno 2022, si rileva pertanto la necessità di precisare che l'esigibilità dei pagamenti connessi all'adesione alla Convenzione è interamente relativa all'anno 2022;

Dato atto, pertanto, che:

- occorre procedere alla variazione dell'esigibilità sul 2021 (-€ 249.378,57) e all'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato 2021 con esigibilità 2022 di pari importo sul capitolo 01052013, "215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)" del Bilancio 2021;

- contestualmente occorre procedere alla istituzione del FPV 2021 per euro 249.378,57 VINCOLO 2021VPC04 con esigibilità 2022;

Dato atto che a variazione avvenuta si procederà alla registrazione dell'impegno di spesa di euro 249.378,57 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Vodafone Italia S.p.A., sede in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 - 10015, codice fiscale 93026890017, partita IVA n. 08539010010, impresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo con la mandante Converge S.p.A. con sede legale ed operativa in Roma, Via Mentore Maggini n. 1, partita IVA 04472901000;

Preso atto che l'art. 175, comma 5 quater, lettera b) del D. Lgs. 267/2000 prevede che:

"Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: (...) b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta";

Richiamati:

- l'art 175, comma 3, lettera f) del D. Lgs. 267/2000 secondo cui le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b), possono essere effettuate entro il 31 dicembre;

- l'art 175, comma 3, lettera d) del D. Lgs. 267/2000 secondo cui le variazioni necessarie alla reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate, possono essere effettuate entro il 31 dicembre;

- l'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 118/2011 ed il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del medesimo decreto, i quali disciplinano il Fondo pluriennale vincolato che, al fine di dare attuazione al principio generale della competenza finanziaria, garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso;

Considerato che il Fondo pluriennale vincolato è funzionale ad assicurare il rispetto del principio contabile applicato, laddove prevede che le spese devono essere impegnate e finanziate nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ma imputate negli esercizi in cui tali obbligazioni scadono;

Richiamato l'art. 48 comma 1 lettera b) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possono effettuare con determinazioni dirigenziali le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente al Sindaco;

Dato atto che, a seguito dell'esigibilità delle prestazioni si rende necessario procedere ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera b), del D. Lgs. 267/2000, alla variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, come da prospetto sotto riportato:

mis.	prog.	tit.	macroagg.	cap.	piano fin.	descr. cap.	vincolo di bilancio	variazione +/- competenza 2021	variazione +/- cassa 2021	variazione FPV 2021	variazione competenza 2022
01	05	2	02	01052013	U.2.02.01.04.002	215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2021 VPC04	-249.378,57	-249.378,57	+249.378,57	+249.378,57

Ritenuto pertanto di aderire alla Convenzione Consip denominata "Reti Locali 7 - lotto 2" in quanto le forniture e i servizi offerti dal fornitore, come dettagliati nella documentazione presente sul sito acquistinretepa, sono idonei a soddisfare le esigenze dell'Ente;

Vista la delibera n.1 dell'ANAC del 11/01/2017 "Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG", che:

- al punto 1, lettera c) stabilisce che per le procedure di acquisto, che non prevedono la pubblicazione di un bando o di un avviso di gara nè l'invio di una lettera di invito, il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto e pertanto il CIG derivato verrà acquisito prima dell'invio al Fornitore dell'Ordine di fornitura, in modo che possa essere ivi indicato;

Dato atto inoltre che per l'esecuzione della fornitura e servizi connessi, oggetto del presente affidamento, si rilevano rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, derivanti da interferenze con l'attività del committente, e pertanto i costi dei relativi oneri della sicurezza risultano essere pari a € 2.500,00, e pertanto è dovuta la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 5, del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e successive modifiche;

Ritenuto di nominare, contestualmente all'assunzione del presente provvedimento, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida ANAC approvate dal Consiglio dell'autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e dal successivo aggiornamento al D.Lgs. 56/2017 approvato dal Consiglio in data 11/10/2017, che disciplinano in dettaglio nomina, ruolo e compiti del RUP, il Sig. Giancarlo Mastrilli, Responsabile del Servizio Sistemi TLC in ambito metropolitano dell'Area Infrastrutture, in possesso dei requisiti e delle competenze adeguate allo svolgimento di tale incarico;

Evidenziato che per l'espletamento delle funzioni di Responsabile unico del procedimento e di direttore dell'esecuzione non è previsto alcun compenso aggiuntivo e, pertanto, non vi sono oneri a carico della Città metropolitana;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Servizio sviluppo procedure amministrative e di controllo;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, si indica quanto segue:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è il complessivo aggiornamento della infrastruttura di rete locale LAN presso le sedi dell'Ente di via Vivaio e Viale Piceno;
- l'oggetto del contratto consiste nella fornitura e posa in opera di apparati passivi e apparati attivi, servizi di assistenza al collaudo e di dismissione dell'esistente, e l'ordinativo di acquisto sarà inviato tramite portale acquistinretepa di Consip;

- il contraente è stato individuato mediante adesione a convenzione sottoscritta con Consip spa, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58 della Legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i. in ragione della congruità e convenienza dei prezzi applicati e della rispondenza della fornitura alle necessità dell'Ente;

Rilevata la natura essenziale del servizio da affidare in quanto diretto a garantire il normale funzionamento degli Uffici dell'Ente, la cui interruzione/sospensione provocherebbe danni patrimoniali gravi e certi all'amministrazione;

Atteso che la spesa complessiva di Euro 249.378,57=, 22% di IVA inclusa, è imputata secondo le indicazioni contabili di cui al presente provvedimento;

Dato atto, ai sensi dell'art.6 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, che la spesa di cui trattasi non rientra tra le tipologie contemplate dalla normativa citata;

Visti:

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che dispone all'art. 1 comma 16 il subentro dal primo gennaio 2015 delle Città Metropolitane alle Province omonime e che succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni proprie ed attribuite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità dell'Ente;

- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;

Richiamata la legge n. 190 / 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel PTPCT della Città Metropolitana di Milano;

- gli artt. 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;

- l'art. 11 comma 5, del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente;

- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;

Dato atto che:

- Il presente provvedimento è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT vigente tra le attività a rischio di corruzione, e sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni e dalle direttive interne;

- il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs n. 101/2018;

- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L.241/1990, nonché dall'articolo 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella A del Regolamento stesso;

- che è stata acquisita la dichiarazione del sig. Giancarlo Mastrilli (prot. 182975/2021), quale Responsabile del procedimento circa l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico e l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 53, comma 5, del D.lgs. 165/2001 e 5 e 6 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, conservata agli atti;

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. N. 6/2021 del 03/03/2021, avente ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 D.lgs 267/2000;

- la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. 8/2021 del 03/03/2021, avente ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati";

- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 72/2021 del 31/03/2021, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2021-2023 e s.m.i.;

- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 103/2021 del 29/04/2021, avente ad oggetto: "Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa con applicazione quote risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020";

- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 121/2021 del 31/05/2021, avente ad oggetto: "Prima variazione al PEG 2021-2023 conseguente a variazioni d'urgenza al Bilancio di previsione 2021-2023";

- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 147/2021 del 14/07/2021, avente ad oggetto: "Seconda variazione al PEG 2021-2023 conseguente alla Prima variazione alla Sezione Operativa del Dup 2021-2023 e variazioni di bilancio";

- la Delibera di Consiglio metropolitano Rep. Gen. 30/2021 del 22/07/2021, avente ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020";

- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 185/2021 del 08/09/2021, avente ad oggetto: "Terza variazione al Peg 2021-2023 conseguente a variazioni di Bilancio di previsione competenza 2021-2023 e cassa 2021";

- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 202/2021 del 24/09/2021, avente ad oggetto: "Quarta variazione al PEG 2021-2023 conseguente a variazioni anche di urgenza al Bilancio di previsione 2021-2023";

- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 225/2021 del 27/10/2021, avente ad oggetto: "Quinta variazione al Peg 2021-2023";

Dato atto altresì che, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del presente procedimento, nonché del trattamento dei dati ai fini della tutela dei dati personali è la Direttrice dell'Area Infrastrutture, Dott.ssa Maria Cristina

Pinoschi;

Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

richiamate integralmente le premesse, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

1) di aderire alla Convenzione Consip "Reti Locali 7" lotto 2 (CIG 7743543DD2 - CIG derivato 8995366AD8), stipulata tra Consip S.p.A. e il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Vodafone Italia S.p.A., sede in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 - 10015, codice fiscale 93026890017, partita IVA n. 08539010010, impresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo con la mandante Converge S.p.A. con sede legale ed operativa in Roma, Via Mentore Maggini n. 1, partita IVA04472901000, mediante l'invio di ordinativo di fornitura tramite sito acquistinretepa, per l'importo contrattuale di Euro 204.408,66= oltre 22% IVA (Euro 249.378,57=, 22% IVA inclusa);

2) di riservarsi la facoltà prevista dall'art. 15 delle Condizioni Generali della Convenzione di recedere dal contratto, nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, venissero meno le risorse finanziarie a copertura delle prestazioni da eseguire;

3) di procedere ad annullare la prenotazione d'impegno effettuata con determina RG 7488 del 5 ottobre 2021 avente ad oggetto "Indizione di procedura negoziata per l'affidamento della fornitura e posa in opera per aggiornamento infrastrutture di rete locale LAN nelle sedi istituzionali dell'Ente (Vivaio e V.le Piceno). Importo a base di gara di Euro 202.000,00 = (IVA 22% esclusa). Presa d'atto esito avviso di manifestazione di interesse, approvazione elenco ditte. Determina a contrarre", pari a euro 249.490,00 sul capitolo 01052013, "215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)" contraddistinta dal codice impegno 2165/2021, in quanto lo stesso importo non è più esigibile, vista la non aggiudicazione della procedura negoziata, per le motivazioni indicate in premessa;

4) di dare atto che l'esigibilità dei pagamenti relativi alle forniture e ai servizi connessi all'adesione alla Convenzione è interamente sull'anno 2022 e che pertanto occorre procedere alla variazione dell'esigibilità sul 2021 (- euro 249.378,57) e all'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato 2021 con esigibilità 2022 di pari importo sul capitolo 01052013, "215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)" del Bilancio 2021, e che contestualmente occorre procedere alla istituzione del FPV 2021 per € 249.378,57 con VINCOLO 2021VPC04 con esigibilità 2022;

5) di dare atto, altresì, che si rende necessario procedere ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera b), del D. Lgs. 267/2000, alla variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, come da prospetto sotto riportato:

mis.	prog.	tit.	macroagg.	cap.	piano fin.	descr. cap.	vincolo di bilancio	variazione +/- competenza 2021	variazione +/- cassa 2021	variazione FPV 2021	variazione competenza 2022
01	05	2	02	01052013	U.2.02.01.04.002	215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO	2021 VPC04	- 249.378,57	- 249.378,57	+249.378,57	+249.378,57

6) di dare atto che a variazione avvenuta si procederà alla registrazione dell'impegno di spesa di euro 249.378,57 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Vodafone Italia S.p.A., sede in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 - 10015, codice fiscale 93026890017, partita IVA n. 08539010010, impresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo con la mandante Converge S.p.A. con sede legale ed operativa in Roma, Via Mentore Maggini n. 1, partita IVA04472901000;

7) di richiedere la fornitura e connessi servizi, dettagliati nel Piano di esecuzione definitivo e relativo allegato 4, parti integranti del presente atto, che si provvede altresì ad approvare col presente atto, mediante appositi ordinativi da inviare al fornitore mediante la piattaforma telematica di Consip s.p.a.;

8) di nominare, contestualmente all'assunzione del presente provvedimento, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida ANAC citate in premessa, relative alla nomina, ruolo e compiti del RUP, il Sig. Giancarlo Mastrilli, Responsabile del servizio Sistemi TLC in ambito metropolitano dell'Area Infrastrutture, in possesso dei requisiti e delle competenze adeguate allo svolgimento di tale incarico;

9) di trasmettere copia del presente provvedimento di nomina all'interessato, precisando che per le funzioni di Responsabile unico del procedimento e di direttore dell'esecuzione non è previsto alcun compenso aggiuntivo e, pertanto, non vi sono oneri a carico della Città metropolitana;

10) di dare atto inoltre che per l'esecuzione della fornitura e servizi connessi, oggetto del presente affidamento, si rilevano rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, derivanti da interferenze con l'attività del committente, e pertanto i costi dei relativi oneri della sicurezza risultano essere pari a € 2.500,00, e pertanto è dovuta la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 5, del D. Lgs. 09.04.2008, n.81 e successive modifiche;

11) di rilevare che l'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia "Covid-19" ha imposto una accelerazione della transizione verso la digitalizzazione dei processi della Pubblica Amministrazione, che ha richiesto lo sviluppo e l'adeguamento delle infrastrutture di supporto, e che pertanto l'ente Città metropolitana di Milano, con il presente affidamento, intende perseguire anche tale obiettivo;

12) di attestare che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012, dal PTPCT 2021-2023 della Città Metropolitana di Milano e che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;

13) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità e Gestione Finanziaria del Peg per gli adempimenti conseguenti;

14) di trasmettere il presente atto al Responsabile della prevenzione della corruzione della Città metropolitana di Milano;

15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano;

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente, ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 23 lett. b) del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016. e s.m.i.

LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE
(dott.ssa Maria Cristina Pinoschi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Indicazioni Contabili

Si procede alla variazione dell'esigibilità sul 2021 (- € 249.378,57) e all'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato 2021 con esigibilità 2022 di pari importo sul capitolo 01052013, "215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)"

-contestualmente occorre procedere alla istituzione del FPV 2021 per € 249.378,57 VINCOLO 2021VPC04 con esigibilità 2022;

Trattasi di variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera b), del D.Lgs 267/2000, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, come da prospetto sotto riportato:

- occorre procedere alla variazione dell'esigibilità sul 2021 (-€ 249.378,57) e all'istituzione del FPV 2021 con esigibilità 2022 di pari importo sul capitolo 01052013, "215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)";

-contestualmente occorre procedere alla istituzione del FPV 2021 per € 249.378,57 VINCOLO 2021VPC04 con esigibilità 2022;

- a variazione avvenuta si procederà alla registrazione dell'impegno di spesa di € 249.378,57 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Vodafone Italia S.p.A., sede in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 - 10015, codice fiscale 93026890017, partita IVA n. 08539010010, impresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo con la mandante Converge S.p.A. con sede legale ed operativa in Roma, Via Mentore Maggini n. 1, partita IVA04472901000